

ORIGINALE



N. ³²³⁰3230/04 Reg. Sent.

N. 3649/04 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO**

SEZIONE III

Registro Sentenze: ³²³⁰3230/2004
Registro Generale: 3649/2004

nelle persone dei Magistrati:

ITALO RIGGIO Presidente
DOMENICO GIORDANO Cons., relatore
GIANLUCA BELLUCCI Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2004

Visto il ricorso n.3649/04 proposto da:

C.M.B. COOP MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI SCARL

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Cerami e Silvia Cazzaniga con domicilio eletto presso il loro studio in Milano Galleria S.Babila, 4/A

contro

COMUNE DI MILANO

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Paola Cozzi con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 8

e nei confronti di

PIVATO GUERRINO SPA

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Todarello, Paolo Vaiano, Sebastiano Artale e Giuliano Neri con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano Corso Italia, 8

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del verbale "della Commissione di gara per l'apalto relativo all'esecuzione di opere per ristrutturazione e restauro dell'ex cinema Teatro Puccini in Corso Buenos Aires 33" relativo alla seduta del 28 giugno 2004, con il quale il Presidente della Commissione di gara ha escluso la società ricorrente in quanto, contrariamente a quanto richiesto nel bando integrale di gara a pena di esclusione, non ha sottoscritto la correzione effettuata sull'allegato D.06.1 Lista delle categorie di lavoro e forniture" all'articolo n. 392 a pag. 79; nonché di ogni altro atto connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
~~Udito il relatore cons. Domenico Giordano e uditi altresì l'avv. Carlo Gerami per la parte ricorrente, l'avv. Maria Teresa Maffey per l'amministrazione resistente e l'avv. Giuseppe Fuga per la controinteressata;~~

accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
considerato che ricorrono i presupposti per l'immediata definizione del ricorso a norma dell'art.26 L.n.1034/71, come sostituito dall'art.9 della l.n.205/2000;
uditi sul punto i difensori delle parti;
visto l'art.21 L.n.1034/71, come sostituito dall'art.3 della l.n.205/2000;

considerato che:
con il provvedimento impugnato è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara per il rilievo che "contrariamente a quanto richiesto nel bando di gara a pena di esclusione, non ha sottoscritto la correzione effettuata sull'allegato D.06.1 lista delle categorie di lavoro e forniture all'articolo n.392 a pag.79";

con il ricorso si sostiene che:
l'imprecisione commessa dalla ricorrente non integra una correzione modificativa dell'offerta e non può comunque dar luogo ad alcuna incertezza circa l'effettiva volontà negoziale e la genuinità dell'offerta, per cui nella specie la formalità omessa non integrerebbe la violazione della clausola del bando, che dovrebbe ritenersi illegittima, qualora interpretata in senso difforme da quello delineato;

ritenuto che:

il bando di gara stabilisce che "il modulo (recante l'indicazione in cifre e lettere dei prezzi unitari per ogni lavorazione e fornitura) deve, pena l'esclusione, essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso";

un'interpretazione in senso meramente formalistico della trascritta disposizione del disciplinare di gara, così come adottata dall'Amministrazione Comunale, risulta in contrasto sia con il principio di ragionevolezza cui deve essere necessariamente improntata l'azione della pubblica amministrazione, sia con gli specifici principi, in materia di gare sottoposte al regime dell'evidenza pubblica, posti a tutela della *par condicio* tra tutti i partecipanti alla gara ed intesi altresì a garantire la massima partecipazione di candidati alla gara stessa;

la giurisprudenza amministrativa è, sul punto, pressoché univoca nel ritenere che le formalità prescritte dal bando di gara debbono trovare rigida applicazione soltanto quando siano dirette ad assicurare un particolare interesse dell'amministrazione, oppure la *par condicio* dei concorrenti, mentre le stesse formalità degradano a mera irregolarità, qualora le finalità perseguite risultino egualmente ed integralmente soddisfatte (cfr. *CdS, sez. IV, 14 maggio 1995, n. 167; sez. V, 17 gennaio 2000, n. 290; TAR Calabria, CZ, sez. I, 24 aprile 2001, n. 633; TAR Marche 8 febbraio 2002 n. 121; TAR Lombardia, Milano, 11 dicembre 2000, n. 7702*).

ne discende che il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando, per dar luogo all'esclusione dalla gara, deve essere interpretato secondo il comune canone di ragionevolezza, con la conseguenza che costituiscono mere irregolarità le semplici carenze documentali e dichiarative, allorché gli adempimenti richiesti dal bando siano stati comunque formalmente adempiuti;

è infatti noto che nelle procedure concorsuali, pur dovendosi pretendere una accurata diligenza da parte dei concorrenti, occorre evitare di cadere in un eccessivo formalismo, che porterebbe ad annullare la maggior parte delle offerte, mentre è necessario esaminare se i singoli offerenti abbiano soddisfatto sostanzialmente le disposizioni del bando (cfr. *TAR Campania, Salerno n. 16/2003*);

il rigore formalistico espresso nelle prescrizioni del bando di gara per l'appalto di un'opera pubblica, da osservare a pena di esclusione, non deve risultare fine a sé stesso, dovendo esso in ogni caso essere rapportato e risultare conforme al principio di ragionevolezza e non in contrasto con l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione di concorrenti alla gara (v. *T.A.R. Piemonte, sez. 2^a, 13/11/1999 n. 564; T.A.R. Campania -SA- 16/11/1999 n. 510*);

è pertanto evidente, in rispetto a tali principi, che -per assurgere a motivo di esclusione dalla gara- le "correzioni" presenti nell'offerta del concorrente (riguardo alle quali la stazione appaltante, per mezzo della sopra riportata disposizione, ha inteso riconnettere il grave provvedimento dell'esclusione dalla gara, nel rilievo che le stesse non sono state controfirmate e sottoscritte dal legale rappresentante della società concorrente) avrebbero dovuto essere tali da determinare l'obiettiva incertezza nell'offerta stessa e per le quali, appunto, la sottoscrizione del titolare o del rappresentante legale sia intesa a chiarire e confermare l'effettiva volontà dell'impresa concorrente di formulare l'offerta secondo le locuzioni o gli importi così come sono stati corretti;

nel caso in esame, invece, tale necessità di chiarimento e conferma non sussisteva, avendo la società ricorrente inequivocabilmente indicato il prezzo unitario a corpo sia in cifra che in lettere nelle apposte colonne;

si deve altresì rilevare che il relativo importo era ugualmente e agevolmente ricavabile dalla corrispondenza della somma algebrica tra la cifra del "riporto euro" iscritta nella parte superiore della pagina (7412047,06) e i tre prezzi unitari indicati nelle colonne sottostanti (1139,85), con il valore totale risultante in calce alla pagina e riportato alla pagina successiva (7415466,61);

l'esclusione dello istant~~e~~ per l'omessa redazione della detta autonoma dichiarazione si pone, dunque, in contrasto con l'esigenza di interpretare le norme di gara al fine del perseguimento dell'interesse pubblico al potenziale ampliamento della base partecipativa, quale strumento di

confronto fra le imprese in regime di libera concorrenza, per l'acquisizione da parte dell'amministrazione della migliore offerta al prezzo più vantaggioso;

per i motivi suesposti, essendo risultata falsamente applicata, al caso in esame, la disposizione del disciplinare di gara sopra riportata, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione Comunale intimata di ammettere l'offerta della ricorrente, illegittimamente esclusa, di procedere alla relativa valutazione ed eventualmente provvedere a nuova aggiudicazione qualora la migliore offerta dovesse risultare quella della società ricorrente;

ritenuta conclusivamente la manifesta fondatezza del ricorso;

ritenuto, quanto alle spese, che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.


il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la Lombardia, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3649/04:

- lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa per intero le spese tra le parti.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in camera di consiglio in Milano il 28 luglio 2004.

il Consigliere estensore



il Presidente



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 2 AGO. 2004

(art. 55, l. 27.4.1982, n. 186)

